



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **130**

in data **26/06/2025**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **26 - ventisei** - del mese **giugno** alle ore **08:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

VINCOLO D'IMPIGNORABILITA' SULLE DISPONIBILITA' DI CASSA EX ART. 159 D.LGS 267/2000- 2. SEMESTRE 2025

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	NO
BONDAVALLI Stefania	Assessore	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	SI
NEULICHEDL Roberto	Assessore	SI
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

Visti:

•il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 159, nel testo evidenziato di seguito in corsivo, afferente la norma sulle procedure di esecuzione, nei confronti degli enti locali, che così recita:
art. 159

•1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,

del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

- il D.M. 28 maggio 1993, con cui sono stati individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane, e la cui piena vigenza è stata di recente confermata dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della V. d'Aosta (parere 20/2018);

- rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata risponde alla necessità di preservare da eventuali azioni esecutive le risorse finanziarie di cui l'ente verrà a disporre nel secondo semestre 2025 fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

- confermato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro la cui destinazione sia vincolata per apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ad un pubblico servizio e, che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla regione per l'espletamento di interventi d'investimento relativi a servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

- ritenuto di poter determinare come dal prospetto che si allega sub A) al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le somme non soggette ad esecuzione forzata per il 2° semestre 2025, calcolate in base al Bilancio di previsione finanziario assestato 2025-2027, annualità 2025, come approvato dal Consiglio comunale;

Visti:

- la legge regionale n. 30/2000;

- i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 al presente atto, afferente la norma sulle procedure di esecuzione nei confronti degli enti locali;

la Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022.

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di dare atto che la somma complessiva non assoggettabile ad esecuzione forzata è pari a €. 36.293.088,43, valore valido per il 2° semestre 2025 come risulta dal prospetto che si allega sub A) al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, oltre alle somme accreditate dallo Stato o dalla regione per l'espletamento di interventi d'investimento relativi a servizi indispensabili;

•di provvedere alla notifica al Tesoriere del presente atto, ai sensi dell'art.159 c.3, D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto